



CIRCOLARE DELLO STUDIO

NUMERO 4 DEL 2 APRILE 2025

OGGETTO: INDICAZIONI COMUNICAZIONE INDIRIZZI PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

Con la “Legge di Bilancio 2025” è stato **esteso, anche** agli **amministratori di imprese** costituite in forma **societaria**, l'**obbligo** di **possedere** un **indirizzo PEC**, **uniformando** così l'**uso** della **posta elettronica certificata** tra **tutte** le **tipologie di imprese** – favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale. Con la **nota n. 43836 del 12.03.2025** il MIMIT ha fornito i **primi orientamenti interpretativi e chiarimenti**.

| INDICAZIONI OPERATIVE COMUNICAZIONE INDIRIZZI PEC DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------|---|
| PREMESSA | <p>Con la “Legge di Bilancio 2025”¹ è stata disposta l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.</p> <p>La ratio della norma è garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione e uniformare l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese.</p> <p>Tramite la nota n. 43836 del 12.03.2025 il MIMIT ha fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti.</p> | | | | |
| DECORRENZA DELL'OBBLIGO | <p>La norma è in vigore dal 01.01.2025, ragion per cui nessun dubbio si pone rispetto alla sua applicazione alle imprese che:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td>siano costituite a decorrere da questa data</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td>presentino comunque la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad ogni modo, l'estensione dell'obbligo di possedere la PEC vale anche per le imprese che siano già costituite prima del 01.01.2025 alla quali viene dato tempo fino al 30.06.2025 per la comunicazione.</p> | 1) | siano costituite a decorrere da questa data | 2) | presentino comunque la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data |
| 1) | siano costituite a decorrere da questa data | | | | |
| 2) | presentino comunque la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data | | | | |
| SOGGETTI OBBLIGATI: LE IMPRESE | <p>Si riconducono nel novero dei soggetti obbligati tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – tramite le quali può svolgersi una attività imprenditoriale.</p> <p>Viceversa, sono escluse le forme societarie cui non è consentita attività</p> | | | | |

¹ art. 1, comma 860 della Legge 207/2024.

| | |
|---|--|
| | <p>commerciale², con la sola eccezione delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ società semplici che esercitino l'attività agricola; ◆ società di mutuo soccorso³. <p>Per le stesse ragioni deve escludersi che l'obbligo trovi applicazione con riferimento ai consorzi – anche con attività esterna – nonché alle società consortili.</p> <p>Il MIMIT ritiene invece che possano esservi ricomprese, a determinate condizioni, le reti di imprese.</p> |
| <p>SOGGETTI OBBLIGATI: GLI AMMINISTRATORI</p> | <p>Visto l'insieme delle imprese cui la norma risulta applicabile, occorre riflettere con riferimento ai sogetti il cui recapito PEC deve costituire l'oggetto della comunicazione al registro delle imprese.</p> <p>La disposizione pare dover essere referita esclusivamente ai sogetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.</p> <p> In definitiva, dunque, laddove vi siano più amministratori dovrà essere comunicato un indirizzo PEC per ciascuno di essi.</p> |
| <p>AMMISSIBILITÀ DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</p> | <p>La formulazione testuale non reca espresse limitazioni né preclusioni in ordine all'indirizzo PEC prescelto dall'amministratore e oggetto della comunicazione obbligatoria al registro delle imprese.</p> <p>In linea di principio, non sarebbe rifiutabile l'iscrizione per l'amministratore del medesimo indirizzo PEC dell'impresa. Tale ipotesi – che potrebbe risultare auspicabile in un'ottica di semplificazione e riduzione dell'onere in occasione del primo adempimento dell'obbligo stabilito dalla disposizione in esame così come novellata – potrebbe però portare possibili complicazioni sotto molteplici profili⁴, a prescindere dalla considerazione per la quale una distinzione dell'indirizzo PEC dell'amministratore da quello della società risulterebbe comunque certamente più aderente alla ratio della norma.</p> <p>La percorribilità di una simile soluzione risulta però impedita dalle disposizioni emanate con la direttiva del 22.05.2015, ove si prescrive che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese sia “nella titolarità esclusiva della medesima” dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l'iscrizione stessa.</p> <p> Le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza dei due recapiti potranno conformarsi entro il citato termine del 30.06.2025.</p> |

² quali la società semplice, in ragione della disposizione di cui all'art. 2249, comma 2 del Codice Civile.

³ visto l'art. 2, comma 2 della Legge 3818/1886.

⁴ nella gestione e smistamento della posta, nell'accesso alla casella, nella trasparenza verso l'esterno della distinzione dei destinatari.

| | | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------|--|
| | <p>Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, egli potrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC, oppure ◆ a propria scelta, dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse. | | | | |
| <p>DIRITTI DI SEGRETERIA</p> | <p>La norma estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di cui all'art. 16, comma 6 del D.L. 185/2008. L'ultimo periodo del comma richiamato stabilisce che:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.</i></p> </div> <p>La disposizione è riferita alla sola iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dell'impresa, mentre nulla dispone con riguardo alla fattispecie all'esame.</p> <p>La nota MIMIT indica che tale esenzione operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di comunicazione.</p> | | | | |
| <p>MANCATO ADEMPIMENTO E SANZIONI</p> | <p>L'omissione della comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa.</p> <p>Pertanto, a fronte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ una domanda di iscrizione, ovvero di ◆ un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, <p>da parte di una impresa soggetta all'obbligo in questione, la Camera di commercio ricevente l'istanza dovrà:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; padding: 5px;">a)</td> <td style="padding: 5px;">disporre la sospensione del procedimento</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">b)</td> <td style="padding: 5px;">assegnare all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l'integrazione del dato mancante.</td> </tr> </table> <p>Residua l'applicabilità dell'ordinaria sanzione, in base al quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.</i></p> </div> <p>Va però tenuta in debita considerazione la riduzione dell'importo della sanzione a 1/3 nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano "nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti".</p> | a) | disporre la sospensione del procedimento | b) | assegnare all'impresa un congruo termine , comunque non superiore a 30 giorni , per l'integrazione del dato mancante. |
| a) | disporre la sospensione del procedimento | | | | |
| b) | assegnare all'impresa un congruo termine , comunque non superiore a 30 giorni , per l'integrazione del dato mancante. | | | | |

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
 Distinti saluti